



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VARESE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia **N.R.G. 2179/2022** promossa da

EUGENIO SOLBIATI, FRANCESCO VALENTINO, CARMEN SCORDATO,  
TATIANA CAVAZZINI, FRANCESCO APRIGLIANO, MARIKA APRIGLIANO,  
PAOLO CURCI, MASSIMILIANA SALVATORICA PINNA, ANNA LISA  
D'AGNESE, LAMIA NORMA D'AMICO, MAURO D'AMICO, MANOLA  
D'ALESSANDRO e SAMY GIUSEPPE D'AMICO, elettivamente domiciliati presso  
l'Avv.to DEL SORBO EMILIO che li rappresenta e difende come da procura in atti

*attori*

contro

FEDERAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA DANZA, in persona del  
curatore speciale ex art. 78 c.p.c. Avv.to KATIA BENVENUTO, difesa in proprio

*convenuta*

**CONCLUSIONI**

**Conclusioni degli attori:**

*in via principale e nel merito:*

*accertare e dichiarare nulle ovvero annullare per tutti i motivi sopra esposti tutte le delibere assunte in occasione dell'assemblea straordinaria dell'8 luglio 2022.*

*In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.*

**Conclusioni di parte convenuta F.I.P.D.:**

*Voglia il Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e previe le declaratorie del caso, così giudicare:*

*a) dichiarare la carenza di legittimazione ed interesse ad agire, per i motivi indicati in narrativa degli atti processuali;*

*b) in difetto, accertare e DICHIARARE la falsità dello statuto del 2018, prodotto sub doc. 6 del fascicolo di controparte, e dell'elenco dei soci attivi, datato 01.07.22 e prodotto sub 4;*

*c) escludere i suddetti documenti contraffatti dalle fonti probatorie, introdotte dal Sig. Solbiati nel presente giudizio;*

*d) accertare e dichiarare che, ai sensi dello statuto del 2012 e persino di quello del 2018, l'assemblea elettiva del 08.07.22 è stata assolutamente legittima e conforme alle corrette modalità di convocazione;*



*e) disporre la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a cura della convenuta ed a spese degli attori, con le modalità, che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà opportune, ai fini della migliore tutela dei diritti e degli interessi di FIPD, ma comunque per almeno 15 giorni e con modalità "pop-up-banner", visibile attraverso l'impiego di tutti i principali browser ("Safari", "Chrome", "Firefox") e da PC, cellulari e tablets, con modalità non eludibili dall'utente e con caratteri doppi rispetto al normale, sulla home page del sito e su tutti i social media degli attori, nonché sui seguenti quotidiani: "Il corriere della sera" e "La gazzetta dello sport".*

*In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi a favore dello scrivente legale, in quanto antistatario.*

*In via istruttoria: si richiamano le querele di falso in atti e le istanze istruttorie in comparsa di costituzione e come richieste nella memoria ex art. 183, VI comma n.2), c.p.c. ovvero*

*si chiede il sequestro dell'originale dello Statuto, depositato presso l'Agenzia delle Entrate; si chiede ammettersi perizia calligrafica sulla firma della signora Baldassin; si chiede disporsi una perizia storica sul gestionale di FIPD, al fine di accertare quale sia il vero elenco dei soci attivi e se vi siano stati presenti alla data del 01.07.22, eventualmente, altri "elenchi";*

*si chiede di ammettersi la prova testimoniale dell'ex Maresciallo dei Carabinieri, Giuseppe Salvatore Sabella, detto Daniele, residente in 92019 Sciacca (AG), Via Federico II n. 32, del Sig. Simone Da Prato, Via Marina n. 59, 54038 Montignoso Massa (MS), e della Sig.ra Baldassin Anna, residente a 20011 Corbetta (MI), Via A. Diaz n. 28 sui capitoli di prova ivi indicati 3 che si richiamano come letteralmente trascritti.*

*Si fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice dia ordine alla Prefettura di Varese di esibire l'ultimo statuto che si trova ivi depositato.*

*Si richiamano i documenti già acquisiti al processo che si dichiara di voler utilizzare per la prova dei fatti costitutivi delle domande azionate e dell'inesistenza dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi allegati dal convenuto.*

#### **FATTO E DIRITTO**

**1.** Con atto di citazione regolarmente notificato, Eugenio Solbiati, Francesco Valentino, Carmen Scordato, Tatiana Cavazzini, Francesco Aprigliano, Marika Aprigliano, Paolo Curci, Massimiliana Salvatorica Pinna, Anna Lisa D'Agnese, Lamia Norma D'Amico, Mauro D'Amico, Manola D'Alessandro e Samy Giuseppe D'Amico hanno convenuto in giudizio la Federazione Italiana Professionisti della Danza (FIPD) dinanzi al Tribunale di Varese, chiedendo al Giudice, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva delle delibere assunte in occasione dell'assemblea dei soci dell'8.07.2022 e, nel merito, di accertare e dichiarare nulle ovvero annullare tutte le delibere assunte in occasione della suddetta assemblea.



A sostegno delle proprie pretese, gli attori hanno lamentato: l'omessa comunicazione della convocazione dell'assemblea straordinaria FIPD all'integralità dei soci, tra cui gli attori; l'omessa pubblicazione della convocazione sul sito internet dell'associazione; l'illegittima convocazione dell'assemblea ad iniziativa di sei soci, nessuno dei quali con la carica di amministratore, anche ai sensi dell'art. 20, co. 2 c.c.; l'ulteriore illegittimità della maggioranza delle delibere, adottate in relazione a questioni non previste nell'ordine del giorno indicato nella convocazione.

Si è costituita la FIPD, contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo al Giudice il rigetto delle domande attoree.

In via preliminare la FIPD ha eccepito la carenza di interesse ad agire degli attori e, nel merito, ha eccepito la falsità dello Statuto 2018 e dell'elenco dei soci datato 1.07.2022, formulando querela di falso.

La convenuta ha argomentato la legittimità della propria condotta contestando la sussistenza della qualità di socio FIPD in capo agli attori, in considerazione della loro morosità riferita al pagamento della quota associativa annuale.

In data 15.12.2022 part convenuta ha ulteriormente presentato querela di falso avente ad oggetto le ricevute di pagamento delle quote associative prodotte da parte attrice (all. 3). Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative, tuttavia non andate a buon fine, all'udienza del 2.05.2023 part attrice ha insistito nell'istanza di sospensione formulata e la convenuta ha ritirato la querela di falso relativa alle ricevute di pagamento.

Con ordinanza 25.07.2023 il Giudice ha disposto la sospensione *ex art.* 23 c.c. delle delibere impugnate.

All'udienza del 26.10.2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza 25.07.2023 formulata dalla parte convenuta, avendo ad oggetto un'ordinanza di natura cautelare e in quanto tale non modificabile dal Giudice istruttore, bensì esclusivamente reclamabile, ed ha assegnato alle parti il termine per il deposito delle memorie istruttorie.

Nelle memorie istruttorie depositate, la FIPD ha ulteriormente eccepito, in particolare, il difetto di legittimazione attiva degli attori ed inoltre la nullità dello Statuto del 2018 in quanto non redatto per atto pubblico.

Con ordinanza 28.03.2024 il Giudice ha dichiarato inammissibili le querele di falso proposte dalla convenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 30.04.2024 le parti hanno dato atto che la nomina del Presidente FIPD Antonio Contessa (di cui all'assemblea del settembre 2022, successiva a quella di cui si controverte) fosse parimenti *sub iudice* e con ordinanza il Giudice, ritenuta la potenziale situazione di conflitto di interessi, ha nominato curatore speciale della FIPD, *ex art.* 78, co. 2 c.p.c., l'Avv. Katia Benvenuto, disponendo la comunicazione al P.M..

Costituitasi in giudizio la FIPD in persona del curatore speciale avv. Katia Benvenuto, all'udienza del 25.06.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha



trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle difese finali.

2.Ciò premesso in fatto, si osserva quanto segue.

3.La trattazione delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta di carenza di legittimazione e di interesse ad agire in capo agli attori - al pari della disamina del merito della controversia - presuppone anzitutto l'esatta individuazione, sulla base dello Statuto applicabile, del novero dei soggetti rivestenti, in termini generali, la qualifica di socio FIPD, al fine di verificare la riconducibilità degli attori alla categoria così come delineata.

4.Al fine di circoscrivere il perimetro d'indagine, in punto di fatto va rilevato che, a ben vedere, risulta pacifica in causa la riconducibilità degli attori al novero dei soggetti i quali abbiano a loro tempo presentato domanda di ammissione alla FIPD e abbiano (almeno in un primo tempo, pacificamente) rivestito la qualità di socio a seguito di iscrizione: tale circostanza è infatti ricavabile univocamente dalle argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione della FIPD, con le quali in particolare la convenuta, nell'eccepire la morosità degli attori e dunque la qualità di meri soci "dormienti" dei medesimi e nel sostenere l'asserita non riconducibilità attuale degli stessi al novero dei soci con diritto di voto, non fa che confermare implicitamente la ricomprensione dei medesimi attori nel novero degli associati FIPD quantomeno in un momento pregresso, seppur non ritenendoli più tali alla data dell'assemblea (e all'attualità) appunto per effetto della morosità.

Non solo. Neppure può ritenersi attualmente oggetto di contestazione tra le parti il fatto che gli attori abbiano nel corso del presente giudizio provveduto al pagamento delle quote associative di cui alla morosità, stante la dichiarazione in tal senso resa dall'Avv. Conconi all'udienza del 2.05.2023 - con il che ulteriormente confermandosi quantomeno la pacifica riconducibilità degli attori in un primo tempo al novero dei soci, i quali nella tesi della FIPD avrebbero poi perso tale qualifica in conseguenza del mancato pagamento della quota associativa annuale.

Al riguardo, va ora rilevato che il sopravvenuto cambio di strategia defensionale da parte della convenuta nelle memorie successivamente depositate, consistente nella proposizione dell'eccezione in ordine alla mancata prova da parte degli attori della presentazione di domanda di iscrizione alla FIPD, non può che configurare una tardiva - e in quanto tale pertanto senz'altro inammissibile - contestazione di circostanze in un primo momento incontestate ed anzi confermate dal tenore delle difese svolte.

5.Effettuato tale doveroso chiarimento, ne discende che la contrapposizione delle prospettazioni delle parti nella presente sede verte essenzialmente sulla questione della sussistenza della qualità di socio FIPD (seppur senza diritto di voto) in capo ad un soggetto pacificamente entrato a far parte della FIPD ed in un secondo momento divenuto moroso in relazione al pagamento della quota associativa annuale.



6. Sul punto, è necessario ulteriormente evidenziare che risulta del tutto irrilevante la trattazione della questione incidentale sollevata da parte convenuta relativa all'accertamento della nullità dello Statuto FIPD del 2018 (doc. 6 attori).

Ed infatti, sia in caso di applicabilità della disciplina di cui al menzionato Statuto 2018, sia in ipotesi di applicabilità del pregresso regolamento di cui allo Statuto 2012 (doc. 28 convenuta) come integrato dal Regolamento generale approvato dal Consiglio Direttivo in data 4.10.2014 (all. 5 alle note 5.12.2022 degli attori), le considerazioni di seguito esposte risultano parimenti valevoli, essendo la disciplina emergente dai due regolamenti di fatto analoga in ordine al tema ora in esame.

7. Ciò posto, sulla base della disciplina statutaria FIPD (sia del 2018, sia del 2012), ritiene il Giudice che nell'ambito dell'associazione convenuta sia prevista senz'altro la distinzione tra le seguenti categorie di associati:

-soci con diritto di voto;

-soci senza diritto di voto - tuttavia parimenti qualificabili, appunto, quali soci - ammessi alla sola partecipazione all'Assemblea.

Sulla base della regolamentazione statutaria della FIPD, deve infatti ritenersi che la morosità serbata dal socio in relazione al pagamento della quota associativa annuale non determini, in automatico, la perdita della qualità di socio (con conseguente necessità di nuova ammissione), bensì esclusivamente la sospensione del diritto di partecipazione attiva alla vita dell'associazione, primariamente risultando precluso il diritto di voto, pur residuando il diritto di partecipazione all'Assemblea.

7.1 Nello specifico, con riferimento allo Statuto 2018, quanto ora rilevato è desumibile dalle seguenti disposizioni:

-art. 5, che in relazione al numero di soci intervenuti, ai fini della idoneità dell'Assemblea a deliberare, richiama espressamente i soci "aventi diritto di voto" - specificazione che risulterebbe priva di senso, ove non risultasse configurabile una categoria di soci senza diritto di voto;

-art. 16, il quale prevede che il mancato versamento della quota sociale "*costituisce giusta causa di diffida ed, eventualmente, d'espulsione*" - con il che la morosità non determinando affatto un'automatica perdita della qualifica di socio, dunque confermando la differenziazione sopra evidenziata;

-art. 17, secondo cui "*la perdita della qualità di socio avviene per dimissioni, per decadenza o per esclusione*", e che "*decade dall'appartenenza all'Associazione il socio moroso per cinque anni consecutivi*", desumendosi chiaramente che il socio moroso per meno di cinque anni consecutivi rimane tale.

7.2 Ad analoghe considerazioni, come già esposto, è possibile giungere anche a voler ritenere in tesi applicabile il precedente Statuto 2012 e il relativo Regolamento attuativo del 2014.

L'art. 17 dello Statuto 2012 prevede in particolare, alla lettera e), la perdita della qualifica di socio "*per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la*



*morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo al termine del primo sollecito non andato a buon fine)*", implicando dunque un'attività ulteriore del Consiglio Direttivo ai fini della perdita della qualità di socio.

Tale norma è inoltre da interpretare alla luce delle integrazioni operative contenute nel Regolamento attuativo del 2014, ed in particolare di cui all'art. 4.6 lett. c), relativo alla decadenza per morosità, secondo cui *"la morosità infraquinquennale non comporta la cancellazione del Socio dal libro soci; egli conserva il diritto di partecipare esclusivamente alle attività assembleari della Associazione senza avere comunque alcun diritto di voto; la morosità che si protrae invece oltre il quinto anno comporterà automaticamente la cancellazione del Socio dalla Associazione senza ulteriore comunicazione alcuna"*, inoltre ai sensi della lett. d) *"la cancellazione per morosità viene decretata dal Direttivo quando il socio non versi la quota di rinnovo sociale entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla scadenza prevista dal termine fissato nel giorno 31 gennaio del quinto anno senza un motivo ritenuto valido dal Direttivo"*.

Inoltre, segnatamente, il successivo art. 5.2 ("Diritto di partecipazione alle assemblee e diritto di voto") prevede: *"(...) Tutti i soci che non siano stati cancellati per morosità protratta oltre il quinquennio hanno diritto di partecipare all'assemblea senza avere il diritto di voto. Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui viene svolta l'Assemblea generale. Il versamento potrà essere effettuato anche in sede di assemblea. Eventuali altre morosità ultrannuali dovranno essere sanate pena di decadenza entro i 30 giorni successivi dalla celebrazione dell'Assemblea"*.

7.3 Se ne ricava, dunque – sia avuto riguardo allo Statuto del 2018, che al precedente Statuto 2012 e relativo Regolamento attuativo - una regolamentazione complessiva che conferma espressamente, da un lato, la configurabilità della categoria dei soci senza diritto di voto ma con diritto di partecipazione all'Assemblea (ossia il socio FIPD moroso infraquinquennale), e, dall'altro, comunque, la necessità di un espresso atto del Direttivo ai fini dell'esclusione del socio moroso ultraquinquennale.

8. Sulla scorta di quanto sinora ritenuto ed osservato, venendo al caso di specie, ritiene conseguentemente il Giudice che sussista pienamente la legittimazione ad agire in capo agli attori.

Ed infatti, in primo luogo si osserva che, nella specie, in relazione a ciascuno degli attori, la morosità che la FIPD ha eccepito sussistere non raggiunge in ogni caso il quinquennio alla data dell'assemblea, come pure alla data della successiva instaurazione del giudizio (v. pp. 2-3 comparsa di costituzione; inoltre doc. 1 conv.); inoltre, non è stato suffragato, sul piano probatorio, l'ulteriore requisito della sussistenza di un provvedimento del Consiglio Direttivo di dichiarazione della morosità/di cancellazione per morosità del socio.

A fronte di quanto ora osservato - e ribadito che l'originaria ammissione degli attori tra i soci FIPD non è da ritenersi circostanza contestata - ne discende che gli attori, nella



loro qualità di soci FIPD, avevano e hanno senz'altro la facoltà di agire nella presente sede al fine di impugnare la delibera assembleare.

**9.**Parimenti, sussiste in capo ai medesimi altresì l'interesse ad agire in relazione alla domanda azionata, avuto riguardo al diritto di partecipazione all'Assemblea riconosciuto anche al socio senza diritto di voto.

**10.**Procedendo ora alla disamina dei motivi di impugnazione delle delibere assunte in sede assembleare dell'8.07.2022, gli attori in primo luogo si dolgono della loro mancata convocazione all'Assemblea straordinaria.

**10.1**In punto di fatto, la circostanza che tutti gli attori (ad eccezione di Eugenio Solbiati, Presidente dimissionario) non siano stati destinatari della convocazione è da ritenersi pacifica in causa, atteso che la prospettazione difensiva della FIPD verte proprio sulla non necessità di convocazione dei medesimi in quanto non più soci poiché morosi.

**10.2**Ciò posto, sulla scorta ancora di quanto già sopra ampiamente osservato in ordine alla ritenuta sussistenza in capo agli attori della qualità di soci FIPD seppur senza diritto di voto, deve senz'altro ritenersi che gli stessi, in quanto soci con diritto di partecipazione all'Assemblea (seppur non di voto), necessariamente avrebbero dovuto essere destinatari della convocazione assembleare, in quanto legittimati a partecipare alla stessa al pari dei soci FIPD con diritto di voto.

Si consideri ulteriormente che la disciplina statutaria individua il termine ultimo per la sanatoria della morosità, al fine dell'esercizio del diritto di voto, nella data dell'Assemblea stessa, con il che, a maggior ragione, confermandosi la necessità di indirizzare l'avviso di convocazione anche ai soci FIPD senza diritto di voto alla data della convocazione ma potenzialmente con diritto di voto alla data dell'assemblea.

**10.3**E' dunque fondata la doglianza attorea ora esaminata, dovendosi ritenere l'invalidità delle delibere assunte in occasione dell'Assemblea straordinaria dell'8.07.2022, per difetto di comunicazione della convocazione all'integralità dei soci FIPD, nel cui novero devono ritenersi ricompresi anche i soci senza diritto di voto in quanto morosi.

**11.**Quanto sinora ritenuto risulta già di per sé sufficiente ai fini dell'accoglimento della pretesa degli attori.

**12.**Nondimeno, ritiene il Giudice che le delibere di cui è causa risultino ulteriormente viziate anche con riferimento al profilo dell'iniziativa di convocazione dell'Assemblea straordinaria.

**12.1**Ed infatti, come anche già osservato da questo Giudice con ordinanza 25.07.2023, l'iniziativa in ordine alla convocazione dell'assemblea di cui si controverte, in termini generali, avrebbe potuto essere assunta:

-ai sensi dello Statuto 2018, da parte del Presidente: in tal senso l'art. 5, l'art. 8 e, segnatamente, l'art. 13 ("Vacanza improvvisa di un carica sociale") secondo il quale "*Il consiglio direttivo nazionale decade: a) per dimissioni del Presidente Nazionale. In tale*

ipotesi il Presidente e il CDN restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea in sede straordinaria da convocarsi per il rinnovo delle cariche entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni e celebrarsi entro i 15 giorni successivi. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario a ricoprire la carica per il periodo di "prorogatio", il Vice Presidente Vicario ne svolgerà le funzioni";

-parimenti, anche a voler ritenere applicabile lo Statuto del 2012, l'art. 13 di quest'ultimo prevede che in caso di dimissioni, espulsione o decesso di alcune figure sociali tra cui il Presidente, debba essere convocata un'Assemblea straordinaria per la nomina del nuovo socio in sostituzione, da parte del Consiglio Direttivo "nella persona del Presidente pro tempore ovvero in mancanza di quest'ultimo in persona del consigliere più anziano" - norma che, nel riferimento alla figura del Presidente *pro tempore*, in ipotesi di dimissioni del Presidente deve essere senz'altro interpretata come riferita al Presidente dimissionario, rimasto in carica in regime di *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente (salvo manifestata impossibilità o indisponibilità in tal senso da parte del Presidente uscente);

-infine, ai sensi dell'art. 20, co. 2 c.c., in ipotesi di "richiesta motivata da almeno un decimo degli associati", da parte degli amministratori (dunque, nella specie, ancora una volta, il Presidente uscente e temporaneamente in carica per l'amministrazione ordinaria) o, in difetto di iniziativa di quest'ultimo, da parte del Presidente del Tribunale;

-sempre con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 20, co. 2 c.c., invece, il chiaro tenore letterale della norma porta ad escludere già in termini generali la possibilità che "un decimo degli associati" possa di propria iniziativa procedere alla convocazione dell'Assemblea, essendo inequivocabilmente previsto che debba procedere in tal senso l'amministratore o, in difetto, il Presidente del Tribunale.

**12.2**Tanto ritenuto su piano generale, venendo al caso di specie, l'Assemblea straordinaria di cui si controverte avrebbe dunque potuto essere legittimamente convocata:

-da Eugenio Solbiati, Presidente dimissionario e in carica per l'ordinaria amministrazione;

-dal Presidente del Tribunale, in via residuale.

**12.3**E' invece pacifico che l'Assemblea dell'8.07.2022 non sia stata convocata da nessuno dei soggetti appena individuati, bensì dai sette soci firmatari indicati in calce alla convocazione stessa (v. doc. 3 att.).

**12.4**Ne discende che l'integralità delle delibere assunte in sede dell'Assemblea straordinaria risultano invalide anche sotto il profilo ora esaminato.

**13.**Da ultimo, *ad abundantiam*, ritiene ulteriormente il Giudice che la maggior parte delle delibere adottate in sede dell'Assemblea straordinaria di cui si controverte



risultino palesemente viziati anche per mancanza di corrispondenza con l'ordine del giorno di cui alla convocazione.

**13.1** Ed infatti, richiamandosi sul punto l'ordinanza 25.07.2023, le delibere assunte risultano essere le seguenti (doc. 2 att.):

1-elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, tra cui il nuovo Presidente Valeria Conconi;

2-“Annullamento atti e delibere illegittimamente adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale dimissionario a seguito del suo scioglimento”;

3-Conferimento incarico professionale in favore dell'Avv. Valeria Conconi, avente ad oggetto l'azione giudiziaria nei confronti del Presidente uscente Solbiati;

4-Conferimento incarico professionale per variazione sede legale e composizione del Consiglio Direttivo Nazionale;

5-Stipula polizza di tutela legale;

6-eliminazione della categoria dei soci onorari;

7-“Varie ed eventuali”.

**13.2** La convocazione, tuttavia, riportava esclusivamente il seguente ordine del giorno:

“1. Elezione nuovo Presidente e Consiglio Direttivo.

2. Varie ed eventuali” (doc. 3 att.).

**13.3** Ne discende l'ulteriore ragione di invalidità delle delibere sopra elencate ai punti da 2 a 6, viziati anche per mancanza di corrispondenza con l'ordine del giorno di cui alla convocazione.

**14.** In conclusione, tutto ciò complessivamente ritenuto e osservato, la domanda formulata dagli attori è fondata e va pertanto accolta, dovendosi annullare l'integralità delle delibere assunte in occasione dell'Assemblea straordinaria FIPD dell'8 luglio 2022, con assorbimento di ogni ulteriore questione di cui alle prospettazioni delle parti.

**15.** Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo valori medi, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività difensiva prestata, con riduzione dei compensi in misura massima per la fase istruttoria in assenza di assunzione di prove orali costituende.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

1. in accoglimento della domanda presentata dagli attori, annulla le delibere assunte in occasione dell'Assemblea straordinaria FIPD dell'8 luglio 2022;

2. condanna la convenuta a rifondere gli attori delle spese di lite, liquidate in complessivi €8.991,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.



Varese, 18.10.2024

Il Giudice  
*Federica Cattaneo*